



13929114

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Oggetto

*PERSONE
FISICHE E
GIURIDICHE

Ud. 26/03/2014 - CC

R.G.N. 11223/2012

Ca. 13929
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11223-2012 proposto da:

CM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BERENGARIO 10, presso lo studio dell'avvocato CECCHETTI
PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BAIESI CARLA, DORE CHIARA giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -**contro**

CM, PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE APPELLO
GENOVA;

RG

- intimati -

avverso il decreto n. R.G. 327/2011 R.G. della CORTE D'APPELLO
di GENOVA del 3/11/2011, depositato l'8/11/2011;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
uditi gli Avvocati Dore e Baiesi difensori del ricorrente che si riportano
al ricorso.

ug

La Corte d'appello di Genova, su parere difforme del P.G., con decreto in data 8/11/2011, confermava il provvedimento del giudice tutelare, con cui era stata rigettata la richiesta di nomina di amministratore di sostegno a favore di CM, affetto da patologia psichiatrica.

Ricorre per cassazione il padre, CM
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti.

Con i due motivi di ricorso, il padre censura il decreto della Corte territoriale per violazione dell'art. 404 c.c. e difetto motivazionale, che possono essere esaminati congiuntamente.

Il giudice a quo dà atto che il figlio del ricorrente è affetto da una patologia psichiatrica, tale da rendere necessaria la somministrazione di cure specifiche continuative e il supporto, per il compimento "degli atti della propria esistenza", da parte di altre persone.

Ricorrevano dunque i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, ^{secondo} ~~prima~~ il disposto dell'art. 404 c.c., che introduce una misura di assistenza e protezione, nell'interesse di chi si trova nell'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere alle proprie esigenze di vita.

La Corte territoriale ha escluso la nomina di amministratore di sostegno, nel presupposto che l'interessato potrebbe godere di "un'ampia rete di protezione", operante a suo favore, ed osserva che l'art. 404 c.c. non prevede alcun obbligo di nomina.

Si ravvisa violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. La previsione dell'art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno, in presenza di una condizione di incapacità. E' da ritenere che la discrezionalità rimessa al giudice attenga alla scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione).

In caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall'amministrazione di sostegno.

Va pertanto accolto il ricorso.



La sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; come il provvedi-
~~Il Relatore chiede trattarsi il procedimento in Camera di Consiglio.~~

mento surrogato, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione;
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 26 marzo 2014.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Waldo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Waldo